

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 11 MAGGIO 1984 N. 1000.116

(in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1984 n. 145)



Iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali

Le Regioni hanno sollevato il problema della legittimità della iscrizione negli elenchi delle USL, ai fini soprattutto dell'assistenza medico-generica, del cittadino che, pur dimorando abitualmente nel Comune, non abbia trasferito nel Comune stesso la residenza, rappresentando l'esigenza di comportamenti uniformi in materia nell'interesse dei cittadini e degli stessi operatori delle USL.

Lo scrivente Ministero, approfondita la complessa questione anche a livello tecnico con i responsabili dei competenti servizi regionali, ritiene di fornire in materia i seguenti indirizzi al fine di assicurare omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale.

La legge di riforma sanitaria, in particolare gli articoli 19 e 25, individua i soggetti assistibili da ciascuna USL nei cittadini residenti nel territorio della USL stessa.

Il termine "residenza", al quale fa riferimento la legge n. 833/78, è certamente quello di cui all'articolo 43 del codice civile "dimora abituale" come chiaramente si evince dal quarto comma dello stesso articolo 19 sopracitato che ripete, nell'indicare i casi di deroga al criterio della residenza, l'espressione contenuta nel codice civile.

Il legislatore del 1978 ha ritenuto cioè di ancorare l'appartenenza alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, ossia a carattere permanente e stabile) e non ad elementi soggettivi (volontà del soggetto di costituire e mantenere in una determinata località il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche).

Limitata rilevanza ha, al contrario, la dimora temporanea, presa in considerazione dal legislatore esclusivamente per confermare il diritto del cittadino alle prestazioni urgenti in alcuni casi degni di considerazione (attività lavorativa, di studio, servizio militare).

Le successive disposizioni legislative, ivi compreso l'articolo 1, lettera b), del decreto-legge n. 16/1982 (così come convertito con legge 25 marzo 1982, n. 98), nonché l'articolo 27, lettera d), della legge finanziaria 1984, confermano la suesposta interpretazione.

Infatti il termine di "domicilio" usato dal legislatore nel citato decreto-legge n. 16/1982 ("dimoranti... fuori dal proprio domicilio"), tenuto conto dei richiamati principi della legge di riforma sanitaria, non può che essere interpretato come dimora abituale, ossia residenza.

D'altra parte l'espressione "popolazione presente" di cui al richiamato articolo 27, tenuto anche conto che l'ISTAT,

salvo che nei casi di censimento, rileva esclusivamente la popolazione anagraficamente residente nei Comuni, non può che essere interpretata nel senso di popolazione con dimora abituale nelle singole Regioni ossia la popolazione iscritta nelle anagrafi dei Comuni della Regione e quella residente nei Comuni stessi ma non soggetta all'obbligo dell'iscrizione nelle anagrafi come di seguito precisato.

Sulla base delle suesposte considerazioni appare, quindi, pacifico che il requisito della "residenza" sia presupposto essenziale per l'iscrizione degli assistiti negli elenchi delle USL.

L'accertamento da parte della USL della sussistenza del richiamato requisito pone tuttavia complessi problemi di ordine pratico atteso che, come è noto, la residenza è connessa a una situazione più di fatto che di diritto.

In considerazione di ciò e del fatto che chi è residente in un Comune deve iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, questo Ministero ritiene che la dimostrazione dell'esistenza degli elementi di fatto che configurano la residenza è data dall'iscrizione anagrafica.

Da una parte, infatti, l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, prescrive - per chi dimora abitualmente in un Comune - l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe del Comune stesso; l'articolo 5 della stessa legge dispone, poi, che, in caso di omessa richiesta di iscrizione, si provveda d'ufficio.

Dall'altra, l'iscrizione negli elenchi dell'USL presuppone, come già detto, la dimora abituale ossia la residenza in uno dei Comuni che sono compresi nell'ambito territoriale dell'USL e, quindi, la richiesta d'iscrizione negli elenchi dell'USL costituisce implicito riconoscimento da parte dell'interessato di trovarsi nella situazione di fatto prevista dalla legge anagrafica per l'iscrizione nell'anagrafe di uno dei predetti Comuni.

È necessario rilevare, comunque, che non tutti i cittadini residenti sono tenuti all'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza. Infatti alcune categorie di cittadini, che si trovano in particolari situazioni previste dalla legge e dal regolamento anagrafico, sono legittimati a richiedere o a conservare l'iscrizione anagrafica in un Comune diverso da quello di effettiva residenza.

Pertanto, l'assistito, salvo che non rientri in una delle predette categorie espressamente autorizzate dalla legge a conservare l'iscrizione anagrafica in un Comune diverso

da quello di residenza, deve, ai fini della inclusione negli elenchi dell'USL, essere già iscritto nell'anagrafe di un Comune compreso nell'ambito territoriale dell'USL stessa e comprovare tale status con il relativo certificato di residenza anagrafica.

In alcuni Comuni si è stabilito uno stretto collegamento tra USL e uffici anagrafici e già attualmente questi ultimi provvedono a trasmettere a ciascuna USL l'elenco dei residenti da tenere aggiornato con la consegna periodica degli elenchi dei nati, dei morti e dei trasferiti.

Tale collegamento, che secondo gli intendimenti del Ministero degli interni dovrebbe essere realizzato in tutto il territorio nazionale, esclude, se esistente, l'adempimento a carico del cittadino di comprovare la propria residenza anagrafica, ai fini della iscrizione alla USL.

Il principio generale di subordinare l'iscrizione alla USL alla iscrizione anagrafica è in armonia con le richiamate disposizioni della legge anagrafica e della legge di riforma sanitaria.

Nella concreta applicazione di tale principio si deve, ovviamente, tener conto delle eccezioni previste dalla legge anagrafica all'obbligo dell'iscrizione in anagrafe e rilevanti ai fini sanitari.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA ISCRIZIONE ANAGRAFICA

A) L'obbligo della preventiva iscrizione anagrafica non sussiste per coloro che sono legittimati dalla legge anagrafica a conservare l'iscrizione stessa in un Comune diverso da quello di residenza.

L'articolo 6, comma primo, del vigente regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136) prevede che possono rimanere iscritte nell'anagrafe del Comune dal quale provengono, le seguenti categorie di persone:

- 1) militari di leva, nonché militari di carriera distaccati per frequentare corsi;
- 2) religiosi sino alla professione dei voti;
- 3) studenti, seminaristi, convittori e similari assenti dalle loro famiglie per motivi di studio;
- 4) bambini dati a balia;
- 5) ricoverati in istituti di cura;
- 6) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno.

Trattandosi di mera facoltà di conservare l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di provenienza, è evidente che, in qualsiasi momento, gli interessati possono chiedere l'i-

scrizione nel Comune dove già sono residenti per uno dei predetti motivi.

La possibilità di non iscriversi nell'anagrafe del Comune di residenza è, tuttavia, limitata nel tempo (da due a cinque anni a seconda delle situazioni previste) salvo che per i militari e gli studenti; il periodo decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune d'iscrizione anagrafica.

B) Oltre le richiamate categorie espressamente disciplinate, il regolamento anagrafico prevede, poi, una categoria residuale di persone dimoranti in un Comune non soggette all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

L'articolo 6, comma secondo, del regolamento dispone che: "la dimora di fatto in un Comune anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o mestiere, se ha carattere temporaneo, non dà luogo all'iscrizione della persona nell'anagrafe della popolazione residente, sempre che gli altri componenti della famiglia abbiano mantenuto la residenza nel Comune d'iscrizione anagrafica".

La fattispecie si verifica allorché il soggetto dimora "di fatto" in un Comune per motivi particolari e contingenti; la "dimora di fatto" non è un concetto disciplinato dal codice civile, ma è richiamata esclusivamente dalla legislazione anagrafica. La collocazione della fattispecie nell'articolo 6 del regolamento (eccezione all'obbligo dell'iscrizione anagrafica), fa ritenere che per "dimora di fatto" deve intendersi una situazione che, in senso stretto, comporterebbe l'iscrizione anagrafica.

Nella predetta previsione generale dell'articolo 6 rientrano anche le particolari situazioni disciplinate dall'articolo 1, terzo comma, del regolamento stesso (dimora temporanea in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di durata limitata).

Tali situazioni, che i richiamati articoli 1 e 6 del regolamento sostanzialmente assimilano ai fini anagrafici, assumono, ai fini sanitari, una diversa rilevanza essendo diverse le esigenze tutelate dalle rispettive leggi (anagrafica e sanitaria).

La legge anagrafica è finalizzata alla tenuta e all'aggiornamento, quanto più reale, dell'inventario della popolazione residente e, quindi, per evidenti motivi di ordine pratico, limita le iscrizioni ai soli casi di effettiva dimora abituale o permanente che hanno rilevanza ai predetti fini.

La legge sanitaria è finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, prescinde da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato Comune.

La predetta esigenza fondamentale della legge sanitaria è, necessariamente, soddisfatta nei limiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi della USL, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione ana-

grafica, è uno dei predetti limiti organizzativi. Tuttavia detto limite deve necessariamente essere temperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza.

Conseguentemente, si ritiene di dover enucleare dalla previsione generale dei richiamati articoli 1 e 6 del regolamento alcune situazioni rilevanti ai fini sanitari.

Possono essere iscritti in appositi elenchi della USL le persone non residenti - ossia non iscritte nell'anagrafe di uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della USL stessa ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento anagrafico - che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- 1) lavoratori stagionali: rientrano nella predetta categoria quei lavoratori che si assentano dal Comune di iscrizione anagrafica per determinate attività lavorative che si svolgono per una parte dell'anno (attività riferite in particolare all'industria turistica o alberghiera, alla cantieristica, ecc.) sempre che il periodo di attività sia di durata superiore a tre mesi;
- 2) insegnanti o professori con incarichi di durata superiore a tre mesi;
- 3) soggiornanti, per comprovati motivi di salute, certificati da un medico specialista della USL, in località climatiche per oltre tre mesi;
- 4) lavoratori distaccati, e loro familiari, con contratto di lavoro di durata superiore a tre mesi;
- 5) militari di carriera e loro familiari (militari in senso stretto, carabinieri, agenti di P.S., guardie di finanza) assegnati a prestare servizio, in via temporanea, in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi;
- 6) dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi e relativi familiari.

I soggetti, appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 6 del regolamento anagrafico (vedi sub A) e quelle previste dal secondo comma dello stesso articolo 6 riconosciute rilevanti ai fini sanitari (vedi sub B), possono, a domanda, essere iscritti negli elenchi dell'USL di dimora temporanea.

L'USL deve istituire un apposito "elenco degli assistiti non residenti" e cioè delle persone che, essendo presenti e non residenti in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'USL per uno dei motivi sopra illustrati, chiedono di essere iscritti negli elenchi dell'USL.

L'iscrizione negli elenchi della USL decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, non può avere durata inferiore a tre mesi e superiore ad un anno, e può essere rinnovata.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi dell'USL, gli interes-

sati devono produrre:

- a) certificato, rilasciato dall'ente, amministrazione o società di appartenenza o autorità civile o militare competente, dal quale risulti che l'interessato è dimorante in un Comune, diverso da quello di residenza anagrafica, per uno dei motivi sopra indicati e che la permanenza nel Comune stesso si protrarrà per oltre tre mesi;
- b) certificato di residenza anagrafica;
- c) certificato di avvenuta cancellazione dagli elenchi della USL di residenza anagrafica;
- d) certificato o altro titolo equipollente d'iscrizione negli elenchi dell'USL di residenza anagrafica unitamente alla richiesta, alla predetta USL, di cancellazione dagli elenchi stessi. La richiesta di cancellazione, da produrre contestualmente alla richiesta di nuova iscrizione, è inviata, a cura della USL, che ha ricevuto la domanda, all'USL di residenza anagrafica e, per conoscenza, alle Regioni ove le predette USL, di residenza anagrafica e di dimora, sono ubicate. A margine della richiesta di cancellazione deve essere annotata la data di decorrenza della iscrizione temporanea. La USL di precedente iscrizione deve confermare l'avvenuta cancellazione con avviso inviato all'USL di nuova iscrizione e, per conoscenza, alle Regioni interessate.

Le iscrizioni temporanee sono soggette a convalida periodica non superiore, comunque, all'anno solare. A tale fine gli interessati devono produrre una nuova certificazione come previsto sub A).

Indipendentemente dalla durata della iscrizione temporanea l'USL è tenuta a darne notizie all'ufficio di anagrafe del locale Comune per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento anagrafico.

Le procedure sopra indicate possono essere modificate dalle singole Regioni sia per conformarle ai propri sistemi d'iscrizione e cancellazione degli aventi diritto dagli elenchi - sempre che le modifiche non pregiudichino le finalità che si intendono perseguire con le presenti disposizioni - sia per conformarle alle disposizioni che il Ministero dell'interno si è riservato di impartire ai Comuni per assicurare un sempre più stretto collegamento tra le anagrafi comunali e le USL.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che il servizio anagrafico già funziona, sia pure episodicamente ed a livelli territoriali comunque circoscritti, da archivio-base per la costituzione degli elenchi USL, nonché per il loro periodico aggiornamento tramite l'invio alle USL stesse, da parte dei relativi uffici anagrafici, degli elenchi dei nati, dei morti, dei nuovi iscritti, dei trasferiti.

Sulla generalizzazione di tale esperienza, finora lasciata alle sporadiche iniziative locali, concordano sia lo scrivente Ministero che il Ministero dell'interno, tanto più che un

porto costante e istituzionalmente sancito tra anagrafi comunali e anagrafi USL consentirebbe di raggiungere obiettivi non trascurabili. Infatti, prescindendo dagli eviti riflessi di ordine finanziario (impossibilità di doppie iscrizioni negli elenchi USL, eccetera) lo stretto rapporto tra anagrafi comunali e le Unità sanitarie locali offrirebbe la garanzia di un servizio al cittadino in tempi reali, facendo che lo stesso si faccia carico di richiedere singolarmente il certificato attestante la propria condizione di residente da esibire successivamente alla USL al fine di ottenere l'iscrizione.

anagrafi comunali dovrebbero, in prospettiva, automaticamente comunicare alla USL interessata, esperiti i pertinenti accertamenti, le eventuali variazioni nelle condizioni di residenza (mutamenti di indirizzo, trasferimenti, cancellazione, passaggi all'AIRE e così via).

rimenti, nel caso di trasferimenti di residenza in altro Comune, quest'ultimo, una volta perfezionato l'iter di iscrizione tra i residenti, dovrebbe comunicare alla USL competente il nuovo nominativo da inserire nell'elenco.

collaudata esperienza della struttura anagrafica nel tempo delle comunicazioni tra i diversi uffici si presenta quale valida garanzia di efficienza nel nuovo servizio in cui i predetti uffici sarebbero impegnati.

collaborazione suesposta realizzerebbe, inoltre, l'obiettivo ulteriore di sgravare le USL di complesse procedure amministrative, per assolvere le quali i Comuni da tempo sono dotati di adeguate strutture.

SITUAZIONI PARTICOLARI

1) Assenza temporanea.

Non possono essere iscritte negli elenchi della USL dove dimorano, ma debbono continuare ad essere iscritte negli elenchi delle USL del Comune d'iscrizione anagrafica; le persone comprese nella generale previsione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento anagrafico, che:

1) si assentano sistematicamente dal Comune di iscrizione anagrafica (ossia dal Comune di dimora abituale nel quale hanno l'abitazione e la famiglia) per raggiungere un diverso Comune dove svolgono la propria attività professionale giornaliera, e che ritornano regolarmente o in via ricorrente nel Comune stesso. È questo il caso tipico dei cosiddetti lavoratori "pendolari" o "in missione" di breve durata;

2) si assentano saltuariamente dal Comune d'iscrizione anagrafica o si recano in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione di cui hanno la disponibilità o il possesso di beni immobili da amministrare. Rientrano, fra queste, le persone che si recano in altro Comune per turismo, per villeggiatura, per affari, per visite a familiari o amici, ecc.

La "assenza temporanea", per qualsiasi motivo, dal Comune

di dimora abituale non ha, quindi, alcuna rilevanza. Gli interessati come conservano la residenza nel Comune di dimora abituale (articolo 2 legge anagrafica) così conservano l'iscrizione negli elenchi della USL in cui è ubicato il Comune di residenza anagrafica.

B) Dimora all'estero.

1) Emigrazione temporanea.

Restano iscritti negli elenchi dell'USL del Comune di iscrizione anagrafica coloro che si recano temporaneamente all'estero per l'esercizio di occupazione stagionale o, comunque, per causa di durata limitata (emigrazione temporanea, articolo 1 del regolamento anagrafico). I soggetti, che, durante la loro permanenza fuori dal territorio nazionale, hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Ministero della sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dovranno essere cancellati dagli elenchi della medico-generica e pediatrica di libera scelta, nei casi in cui la permanenza all'estero si protragga per oltre un mese (articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526).

Coloro che sono stati cancellati dagli elenchi ai sensi del richiamato articolo 7, durante i periodi di rientro salutare in Italia, hanno diritto a tutte le prestazioni garantite ai cittadini residenti compresa l'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso i servizi di guardia medica stagionale e il sistema delle visite occasionali con i limiti e le modalità vigenti.

2) Emigrazione definitiva.

Sono cancellati dall'anagrafe e dagli elenchi dell'USL coloro che si trasferiscono all'estero in via definitiva (emigrazione definitiva) o per lunghi periodi (emigrazione non temporanea).

Rientrano in detta categoria sia coloro che emigrano all'estero in via permanente, acquisendo la residenza in altro Stato, sia coloro che si recano all'estero per causa di lunga durata (lavoro, studio, ecc.) facendo ritorni in patria per brevi periodi dell'anno.

Tali soggetti (emigrati), durante gli eventuali periodi trascorsi in Italia per ferie o festività, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano secondo le direttive già emanate al riguardo.

C) Persone senza fissa dimora.

In una situazione del tutto peculiare si trovano, poi, alcune persone che, in ragione della professione esercitata, non possono dimorare abitualmente in alcun Comune: ossia "le persone senza fissa dimora".

In detta categoria rientrano esclusivamente coloro che, per motivi professionali, sono costretti a continui spostamenti da Comune a Comune (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti,

ecc.) senza possibilità di periodico ritorno in famiglia.

Non possono essere comprese, quindi, nella categoria dei "senza fissa dimora" quelle persone che frequentemente si assentano dal Comune di dimora abituale non avendo una sede stabile di lavoro (rappresentanti di commercio; personale imbarcato, civile o militare, ecc.) e che sono iscritte nell'anagrafe del Comune di dimora abituale dei familiari.

Le persone "senza fissa dimora" sono iscritte anagraficamente nel Comune dove essi hanno eletto il domicilio ovvero nel Comune di nascita (articolo 2 della legge n. 1228/1954).

Ai fini dell'iscrizione degli elenchi dell'USL gli interessati sono tenuti a produrre il certificato di residenza anagrafica unitamente alla dichiarazione dell'USL, nel cui territorio è ubicato il Comune di precedente iscrizione anagrafica, di cancellazione dagli elenchi dell'USL stessa.

Lavoratori stranieri non residenti.

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno in Italia che svolgono attività lavorativa per la quale risultino versati i relativi contributi sociali di malattia (es. lavoratori dello spettacolo; collaboratrici domestiche, insegnanti scolastici, ecc.) sono iscritti, previa verifica della posizione contributiva presso l'INPS, alla USL del Comune presso il quale hanno eletto il domicilio per tutto il periodo dell'attività lavorativa in Italia.

SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 SETTEMBRE 1981

I cittadini italiani e stranieri (compresi i familiari) i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, non soggetti al regime di sicurezza sociale di malattia vigente in Italia, e cioè quei cittadini che svolgono attività lavorativa presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, possono essere iscritti negli elenchi della USL solo a seguito della stipula delle apposite convenzioni, tra Ministero della sanità e i predetti organismi, previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 9 settembre 1981, che disciplina l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 833/78.

Risulta, tuttavia, che alcuni dei predetti soggetti hanno già richiesto ed ottenuto l'iscrizione ex articolo 63 della legge n. 833 o ex articolo 5 della legge n. 33/1980 ovvero sono stati iscritti d'ufficio in quanto cittadini italiani residenti.

Stante tale situazione, con decreto interministeriale in corso di emanazione è stata disciplinata, in attesa della stipula delle convenzioni, la partecipazione alla spesa dei soggetti di che trattasi; conseguentemente l'iscrizione deve essere confermata, salvo che gli interessati stessi non richiedano la cancellazione, così come previsto dal predetto decreto interministeriale.

Per quanto concerne eventuali nuove iscrizioni di soggetti che si ritiene rientrino nella categoria in questione, al fine di evitare illegittimi rifiuti e quindi mancata erogazione dell'assistenza, le USL dovranno comunque provvedere all'iscrizione stessa dandone immediata comunicazione allo scrivente Ministero per le necessarie verifiche.

Saranno portate a conoscenza delle USL le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale 9 settembre 1981.

RAPPORTI CON LE ANAGRAFI COMUNALI

Il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, con i quali sono state concordate le direttive in questione, si sono riservati di impartire ai Comuni le disposizioni di competenza per assicurare la reciproca collaborazione tra gli uffici anagrafici comunali e le USL.

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI EX ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982 n. 526

Ulteriore problema sollevato da parte di numerose Regioni è quello relativo all'interpretazione e modalità di applicazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Detto articolo, come è noto, prevede l'aggiornamento da parte delle USL degli elenchi dei cittadini assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, nonché la cancellazione dei "nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti V) e Z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620".

Si chiarisce, anzitutto, che gli "elenchi" ai quali fa riferimento il richiamato articolo 7 non sono quelli di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 833/1978, ossia gli elenchi dei cittadini residenti nel territorio di ciascuna USL e dall'USL stessa assistiti, ma gli "elenchi" nominativi degli assistiti in carico a ciascun medico di medicina generale o pediatrica di libera scelta, previsti dai vigenti accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 7 di che trattasi, per quanto concerne l'"aggiornamento degli elenchi", eleva ad obbligo di legge l'adempimento già posto a carico delle USL dagli articoli 20 dei richiamati accordi, mentre, per quanto concerne la "cancellazione dagli elenchi" di particolari categorie di assistiti, integra la disciplina degli articoli 18 degli accordi stessi.

Si rileva tuttavia, che nella realtà, in genere, le USL dispongono di un unico elenco utilizzato sia ai fini dell'iscrizione dei cittadini residenti sia ai fini della scelta del medico di fiducia.

Pertanto, nei predetti casi in cui le USL non sono dotate di elenchi separati, la "cancellazione", non potendo essere effettuata dall'unico elenco esistente, si configura quindi, necessariamente e unicamente, come "sospensione dell'iscrizione dell'interessato relativamente all'assistenza medico-generica". In sostanza, nel caso in cui le USL siano dotate di distinti elenchi la cancellazione, ai sensi dell'articolo 7, sarà effettuata esclusivamente dall'elenco nominativo della medico-generica; nel caso, invece, in cui le USL siano dotate di un unico elenco, non si dovrà procedere alla cancellazione dall'elenco, ma esclusivamente ad un'annotazione nell'elenco stesso dell'avvenuta sospensione del diritto all'assistenza medico-generica.

La disposizione del richiamato articolo 7, finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, risponde anche all'esigenza di razionalizzare il sistema dell'assistenza "a ciclo di fiducia", per evitare, attraverso un più puntuale aggiornamento degli elenchi, duplicazioni di forme assistenziali e di conseguenti spese.

Infatti, l'assistenza medico-generica e pediatrica di libera scelta, contrariamente a tutte le altre prestazioni sanitarie, è assicurata con la corresponsione di compensi capitari forfettari annui che prescindono dalle effettive prestazioni erogate, per cui è evidente che la mancata "cancellazione" dagli elenchi dei soggetti ai quali lo Stato già assicura con altre modalità detta assistenza, comporta una indebita corresponsione di compensi ai medici di fiducia e una duplicazione di spesa.

Si è ritenuto, pertanto, con la norma in questione, di introdurre nel sistema della legge n. 833 il principio che l'assistito ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica (con oneri a carico dello Stato) da parte di un solo organismo: l'USL o l'amministrazione pubblica di appartenenza o il Ministero della sanità; non possono, cioè, sussistere situazioni nelle quali l'assistito abbia la possibilità di fruire, alternativamente, in via ordinaria, dell'assistenza medico-generica o pediatrica da parte di organismi pubblici diversi.

La disposizione, quindi, deve essere interpretata, sia alla luce del richiamato principio dell'unicità dell'assistenza medico-generica e pediatrica, sia tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa sanitaria che la norma stessa ha inteso perseguire per evitare che una non corretta applicazione della stessa finisca in concreto per negare, in alcuni casi, l'assistenza agli interessati o per comportare maggiori oneri complessivi.

Ciò premesso, in ordine alla portata dell'espressione "temporaneamente", questo Ministero, tenuto conto anche della vigente disciplina convenzionale, ritiene che la cancellazione dagli elenchi dei soggetti interessati debba essere effettuata soltanto nei casi in cui la causa che la determina sia di durata superiore a trenta giorni; la decorrenza della cancellazione opera, in ogni caso, dal giorno in cui si è verificata la causa stessa e, quindi, anche con effetto retroattivo; ai fini della corresponsione dei compensi ai medici a carico dei quali erano i soggetti "cancellati", la cancellazione decorre dal primo giorno del mese in corso

o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervenga nella prima o nella seconda metà del mese.

Per quanto concerne le categorie di assistiti richiamati, in generale, dall'articolo 7 e le situazioni che danno luogo per gli stessi alla "cancellazione", si precisa che devono essere cancellati dagli elenchi esclusivamente coloro che usufruiscono in via ordinaria dell'assistenza medico-generica e pediatrica a carico dello Stato.

Personale militare.

La cancellazione riguarda solo i cittadini chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva o che siano allievi di scuole militari, nonché il personale militare in servizio all'estero o imbarcato su navi militari per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, e i cittadini che svolgono servizio sostitutivo di quello di leva.

Corpi di polizia, dei vigili del fuoco e degli agenti di custodia.

Gli appartenenti ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo degli agenti di custodia non debbono essere cancellati dagli elenchi, in quanto non usufruiscono, da parte delle amministrazioni di appartenenza, di prestazioni medico-generiche. Sono, invece, da cancellare coloro che svolgono servizio sostitutivo di quello di leva nei predetti Corpi.

Detenuti.

Devono essere cancellati dagli elenchi i costretti in istituti di prevenzione o pena (detenuti con sentenza passata in giudicato o in attesa di giudizio, costretti in riformatori, ecc.) per tutto il periodo, superiore a trenta giorni, della costrizione negli istituti stessi.

Personale delle FF.SS.

Il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non deve essere cancellato, in quanto la organizzazione sanitaria della predetta azienda non eroga prestazioni medico-sanitarie ma svolge, esclusivamente, accertamenti tecnico-sanitari delle condizioni del personale stesso.

Cittadini all'estero.

La cancellazione dagli elenchi dei cittadini che si recano temporaneamente all'estero, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, deve essere effettuata contestualmente al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, o dagli appositi attestati del diritto alla assistenza previsti dalla regolamentazione comunitaria e dai vigenti accordi internazionali di reciprocità.

Personale navigante

Il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile,

che si trovi in una delle situazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/80, dovrà essere "cancellato" dagli elenchi per tutto il periodo in cui è assistito dal Ministero della sanità ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica. Come già rappresentato con circolare telegrafica del 21 maggio 1983, il personale navigante nelle situazioni innanzi indicate ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 della legge n. 833 del 1978 e 6, comma secondo, quarto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, di accedere a tutti i servizi di assistenza sanitaria di qualsiasi Unità sanitaria locale con le modalità e i limiti vigenti per gli assistiti residenti della USL stessa.

Al fine di consentire la identificazione degli aventi diritto, si ritiene necessario munire gli interessati di un apposito tesserino (riprodotto in allegato alla presente circolare) attestante il diritto all'assistenza a carico di questo Ministero.

Poiché le USL non sono in grado di acquisire direttamente e compiutamente tutti gli elementi necessari per la cancellazione dagli elenchi dei soggetti che rientrano nella previsione dell'articolo 7, si ritiene che l'onere della informativa al riguardo debba far carico, salvo che per i cittadini che si recano temporaneamente all'estero con attestazioni rilasciate dalla USL, alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni medico-generiche e pediatriche.

Ne consegue, quindi, che la cancellazione dagli elenchi deve essere disposta esclusivamente per il personale militare, su comunicazione del Ministero della difesa; per i costretti in istituti di prevenzione o pena, su comunicazione delle competenti autorità degli istituti stessi; per il

personale navigante, su comunicazione dei servizi ministeriali di assistenza sanitaria, a detto personale, di Genova, Trieste e Napoli; per i dipendenti pubblici che si recano all'estero per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, su comunicazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Fuori dei casi in cui l'USL procede alla cancellazione contestualmente al rilascio degli attestati del diritto all'assistenza all'estero, la comunicazione, per i lavoratori occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze di imprese o datori di lavoro privati, deve essere fatta dagli interessati o dall'impresa o dal datore di lavoro; per gli altri soggetti indicati alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, la comunicazione del periodo della loro permanenza fuori del territorio nazionale deve essere fatta direttamente dagli interessati.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto al rimborso di eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.

Per evidenti motivi di ordine sanitario questo Ministero ritiene, infine, che il "rapporto di fiducia" non debba considerarsi interrotto nel periodo in cui il soggetto è "cancellato" dagli elenchi ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526/1982, per cui la eventuale successiva iscrizione dell'interessato negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale era al momento della cancellazione, non costituisce per il medico nuova scelta.

Si rappresenta l'esigenza di una puntuale applicazione delle presenti direttive per assicurare uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale e per gli evidenti riflessi anche d'ordine finanziario e pratico.